



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI ROMA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |            |                |            |
|--------------------------|------------|----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | DE SALVO   | ANTONIO        | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | PENNACCHIA | AMBROGIO       | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | MOSCAROLI  | GIUSEPPE MARIA | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |            |                |            |
| <input type="checkbox"/> |            |                |            |
| <input type="checkbox"/> |            |                |            |
| <input type="checkbox"/> |            |                |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 7537/10 depositato il 11/10/2010
- avverso la sentenza n° 143/01/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di RIETI proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI DI RIETI

controparte:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 88L00025 IVA+IRPEG+IRAP 2004

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 7537/10

UDIENZA DEL

16/12/2011

ore 10:00

SENTENZA

N°

6/02/12

PRONUNCIATA IL:

16/12/2011

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

2/1/2012

il Segretario

[Signature]

## SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA

La ricorrente [REDACTED], Società Cooperativa a responsabilità limitata, esercente l'attività edile e ristrutturazione, proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento mediante il quale l'Ufficio sulla base degli studi di settore, di cui all'art. 62 bis, D.L. 331/93, accertava maggiori ricavi di € 56.448,00 ed in conseguenza veniva determinato in € 57.060,00 il reddito d'impresa a fronte di quello dichiarato in € 612,00.

L'avviso di accertamento era preceduto da invito al contraddittorio e la parte faceva presente che la società era una piccola società cooperativa a responsabilità limitata, iscritta nel registro delle cooperative di [REDACTED] operante nel campo dell'edilizia, i cui lavoratori erano tutti soci e pertanto sosteneva la causa di inapplicabilità degli studi di settore.

L'istanza di adesione era finita con esito negativo e al conseguente avviso di accertamento la ricorrente nell'articolato ricorso affermava l'illegittimità dello strumento operativo in quanto lo studio di settore opera attraverso elaborazioni statistiche e concludeva con l'annullamento in quanto trattavasi di cooperativa a mutualità esclusiva.

L'ufficio con la costituzione in giudizio ribadisce la legittimità del proprio operato in linea con il risultato dello studio e fa presente che l'accertamento si fonda sui requisiti di gravità e precisione e concordanza e fa presente che, nel caso, non sussiste lo scopo mutualistico poiché coesiste lo scopo lucrativo.

La Commissione Tributaria adita con la sentenza n 143/01709 accoglieva il ricorso della cooperativa motivando che lo scambio era mutualistico e quindi non aveva lo scopo di lucro a causa della vantaggiosa remunerazione per i soci.

Appella l'ufficio che ritiene l'accertamento pienamente valido e fondato in presenza di una evidente antieconomicità dell'attività dal momento in cui emergeva un acquisto di materie prime di elevato valore e spese di mano d'opera pari ad € 43.248,00 in presenza di un reddito d'impresa molto basso. Ritiene che stante la situazione il contribuente non ha fornito idonea giustificazione e conclude facendo riferimento alla giurisprudenza costante della Corte di Cassazione che era onere del contribuente motivare le scelte in presenza del comportamento contrario ai canoni dell'economia. Conclude con l'accoglimento dell'appello e la condanna alle spese di lite.

La Società contribuente benché ritualmente evocata in giudizio non si è costituita.

La vertenza è venuta in decisione in data 16 Dicembre 2011, previa discussione in pubblica udienza.

## RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE

L'appellante ufficio censura la sentenza impugnata e deduce la falsa applicazione dell'art. 62-sexies, comma 3, del D.L. 331/93, convertito con modificazioni, dalla legge n° 427/93, e la contraddittorietà e carenza di motivazione della sentenza impugnata, si duole del mancato riscontro obiettivo di tutti i principali elementi caratterizzanti l'attività aziendale e le sue condizioni di esercizio ed in particolare evidenzia che l'esercizio dell'attività svolta presso terzi e non a favore dei soli soci. Rileva ancora l'ufficio che la ratio dell'accertamento tributario a mezzo degli studi di settore risiede nella volontà legislativa di rafforzare le ipotesi di accertamento induttivo per le presunzioni sulla base di determinati dati ed indici di redditività, prescindendo dalle scritture contabili e il legislatore ha realizzato l'inversione dell'onere della prova per il contribuente circa l'inapplicabilità degli studi di settore.

Si osserva al riguardo che l'appello dell'ufficio è fondato.

Invero l'Amministrazione Finanziaria può procedere a rettifica della dichiarazione dei redditi d'impresa del contribuente anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, dimostrando l'inesattezza od incompletezza di un o più poste, avvalendosi degli stessi dati forniti dal contribuente, ovvero anche di presunzioni dotate dei requisiti di cui all'art. 2729c.c.

La sostanziale inattendibilità dei dati relativi ai ricavi può essere evidenziata attraverso la comparazione con dati extracontabili o, comunque, con presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, desunte da dati di comune esperienza, anche secondo le regole fondamentali di buon senso e ragionevolezza, oltre che da concreti elementi offerti dai singoli casi, senza che l'analiticità dell'accertamento venga meno in relazione al metodo induttivo utilizzato nella valutazione delle singole poste. Nella fattispecie l'accertamento non è consistito in una mera ed acritica trasposizione di calcoli ma vi è stata una ulteriore ricerca probatoria dell'effettiva capacità del contribuente che hanno legittimato l'ufficio a presumere l'esistenza di una fonte di reddito non dichiarata per cui ha presunto che l'attività svolta veniva esercitata con scopo lucrativo e tale rilievo è rilevabile dal verbale di revisione da cui emerge che la società svolge la propria attività presso i committenti privati. Da quanto sopra emerge la legittimità degli studi di settore e non lo scopo mutualistico come evidenziato dai ricorrenti e tale antieconomicità emerge anche dalle scritture contabili da cui emergono acquisti di materie prime di notevole valore, nonché costi del personale di elevato valore, a fronte di un esiguo reddito d'impresa. Conseguentemente la rettifica operata è riconducibile alle tipologie previste dall'art. 39 del DPR 600/73 e l'ufficio legittimamente ha disconosciuto la deducibilità dei componenti negativi non documentati e ha rettificato il reddito d'impresa.

Non possiamo, di conseguenza, esimerci, dall'affermare che nel mentre all'Amministrazione Finanziaria compete l'onere probatorio, al contribuente-ricorrente compete l'onere di difendersi, adducendo prove di egual valore, ma di segno opposto a quanto formulato dall'ufficio e si ritiene che la parte non ha provato con elementi certi e veritieri quanto dedotto dall'ufficio e per la precisione nel primo grado di giudizio si è limitato ad osservare esclusivamente che la cooperativa svolgeva l'attività a favore dei soci (Cass. N 10802/02; 14428/05; 7680/02; 7487/02, 14428/05).

Tuttavia dall'esame del ricorso introduttivo della società emerge anche che l'attività viene svolta in un ambito territoriale molto piccolo e in tale attività devono tener conto di una concorrenza sfrenata, si ritiene, come riferisce la parte ricorrente, che hanno dovuto praticare prezzi molto bassi per entrare nel mercato, questo collegio tenuto conto delle citate circostanze determina il reddito il reddito d'impresa in EURO 40.000,00 a fronte di quello accertato in EURO 57.060,00.

Viste le previsioni dell'art. 15 del D. Lgs 546/92 il collegio tenuto conto della particolare controversia trattata e delle modalità in cui si è svolto il procedimento, dispone al compensazione delle spese di giudizio fra le parti processuali.

P Q M

Accoglie parzialmente l'appello dell'Ufficio e determina in 40.000,00 EURO il reddito d'impresa.  
Spese compensate.

Così deciso in Roma il 16 Dicembre 2011.

Il Relatore

Il Presidente

